



Estratto da DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 11 DEL 22 Dicembre 2008, ad oggetto

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAMPAGNOLA EMILIA, CORREGGIO, FABBRICO, RIO SALICETO, ROLO E SAN MARTINO IN RIO PER IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E DI PROGRAMMAZIONE SOCIALE, SANITARIA E SOCIOSANITARIA.

[...]Dato inoltre atto che fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni oggetto della presente convenzione applicando i regolamenti in vigore nel Consorzio per i servizi sociali relativi alle specifiche funzioni sociali trasferite.[...]

REGOLAMENTO ASSEGNI DI CURA DISABILI

approvato dall'Assemblea del Consorzio per i servizi sociali con delibera n.11 del 20.12.2002 ;

Art.1

Finalità dell'intervento

Finalità dell'intervento è quella di rafforzare le opportunità di permanenza nel proprio contesto di vita dei cittadini disabili. L'assegno di cura è da considerarsi quale contributo economico all'interno di un progetto personalizzato a sostegno della domiciliarità e al riconoscimento del lavoro di cura e assistenza svolto dalle famiglie o da altri care givers al fine di evitare o posticipare il ricorso a servizi residenziali.

Il progetto personalizzato viene predisposto dal Servizio Sociale del Consorzio territorialmente competente sulla base di una valutazione globale del bisogno da parte della Unità di Valutazione Disabilità (UVD), con la collaborazione del disabile e/o della sua famiglia. Per la realizzazione del progetto assistenziale individualizzato-PAI, potrebbe essere previsto l'assegno di cura.

Art.2

Destinatari dell'assegno di cura

I progetti personalizzati e finalizzati al mantenimento presso il domicilio si rivolgono:

1. alle famiglie al cui interno vi sia un componente, in età adulta (18/64) in situazione di handicap grave ai sensi della L.104/92 che presenti una compromissione delle funzioni cognitive o totale dipendenza fisica, che si fanno carico direttamente, o avvalendosi anche della collaborazione di persone non appartenenti al nucleo familiare, di assicurare le prestazioni necessarie al mantenimento della persona disabile stessa nel proprio domicilio, in adesione ad un programma assistenziale personalizzato definito e concordato con il Servizio Sociale del Consorzio per i Servizi Sociali;
2. altri soggetti, anche non appartenenti al nucleo familiare, che avendo consolidati e verificabili rapporti di assistenza con la persona disabile sia disponibile ad ospitarlo presso il proprio domicilio, sia disponibile a garantire una presenza a casa del disabile in relazione alle sue necessità, così come definito dal programma assistenziale personalizzato;
3. il cittadino disabile portatore di grave handicap, in età adulta (18/64 anni) non autosufficiente, ma autonomo;

Art.3

Criteri di priorità

Ai fini della sperimentazione dell'assegno di cura si ritiene prioritario che la famiglia/disabile, per poter usufruire dell'Assegno di cura, sia in possesso di uno di questi requisiti:

- a) nuclei con persone il cui progetto assistenziale individuale non può essere completamente soddisfatto all'interno dell'attuale rete per disabili;
- b) nuclei familiari in cui sono presenti più persone in situazione di handicap con almeno il 100% di invalidità
- c) persone disabili o nuclei con assenza di rete primaria non in grado, per età o motivazioni sanitarie, socio-relazionali, di farsi carico dell'assistenza;
- d) nuclei familiari in cui almeno un componente debba riorganizzare i propri impegni lavorativi o rinunciare al lavoro per garantire il sostegno domiciliare;
- e) assistenza organizzata tra più nuclei familiari che collaborano affinché il *care-giver* possa farsi carico di più sostegni alla domiciliarità.

A fronte della caratteristica progettuale della sperimentazione, sarà possibile erogare assegni di cura anche al di sotto del periodo di sei mesi.

L'Unità di Valutazione Disabilità (UVD) organismo tecnico di valutazione del Consorzio per i Servizi Sociali, effettuerà la valutazione globale della situazione di bisogno e predisporrà il relativo progetto di assistenza individualizzato.

Lo strumento tecnico di valutazione viene individuato nella scheda utente, orientativa delle situazioni sul piano personale e sociale utilizzata in via sperimentale dall'Unità di Valutazione Disabilità.

La valutazione delle condizioni di reddito per l'accesso all'Assegno di cura verrà svolta applicando l'ISEE, secondo i parametri forniti dalla Regione.

Art.4

Procedure

Il Consorzio per i Servizi Sociali è l'ente garante della predisposizione dei piani personalizzati finalizzati al mantenimento presso il domicilio della persona disabile. E' l'Assistente Sociale del Consorzio, Responsabile del caso, che analizzando le situazioni propone al Responsabile del Settore Servizi Sociali l'attivazione dell'Unità di valutazione disabilità.

L'U.V.D. compie una valutazione multidimensionale (socio-assistenziale, sanitaria) a domicilio o presso altri locali. All'U.V.D. partecipa l'Assistente Sociale Responsabile del Caso, un medico specialista individuato in base alla patologia e altre figure professionali di tipo educativo qualora il responsabile del Settore Servizi Sociali ne ravveda la necessità.

Dopo la valutazione multidimensionale viene predisposto il relativo piano di assistenza personalizzato e finalizzato al mantenimento del disabile presso il proprio domicilio, tenuto conto del progetto di sostegno/aiuto eventualmente già esistente e delle risorse/servizi della rete socio-sanitaria e assistenziale del territorio.

Il Direttore del Consorzio autorizza l'erogazione dell'assegno di cura su proposta del Responsabile del Settore Servizi Sociali.

Solo successivamente il responsabile del caso potrà stipulare il contratto con la famiglia.

Art.5

Il Responsabile del caso

Le funzioni del responsabile del caso sono così delineate:

- svolge una prima valutazione della situazione del disabile valutando la possibilità di assicurare il programma assistenziale individualizzato nel contesto abitativo del disabile, la disponibilità della famiglia ad assicurare le attività socio-sanitarie;
- verifica che l'ausilio fornito sia utilizzato per la gestione delle attività quotidiane e per la prevenzione ed il mantenimento delle condizioni di benessere del disabile;
- osserva che siano assolate le necessità della persona disabile in rapporto con l'ambiente esterno e sul piano relazionale;
- sostiene il disabile e la famiglia nella realizzazione del progetto di assistenza individuale;
- assume responsabilità di controllo dell'attuazione dell'intervento previsto;
- è garante di coerenza tra domanda e offerta;
- è garante di interventi integrati con il settore sanitario;
- mantiene e sviluppa relazioni professionali con i servizi della rete e i servizi sanitari per incrementare continuità nell'azione d'assistenza.

Art.6

Contratti

Nel contratto dovranno essere specificati:

- a) gli obiettivi del progetto personalizzato di assistenza;
- b) gli impegni che la famiglia si assume relativamente all'assistenza della persona disabile. ;
- c) La durata del contratto (validità anche inferiore ai 6 mesi);
- d) I servizi della rete socio-sanitaria e assistenziale eventualmente attivati;
- e) La modalità, gli strumenti, i tempi di verifica del progetto
- f) L'entità del contributo
- g) Le eventuali modalità di revoca dell'assegno di cura

Art.7

Entità dell'assegno di cura

L'entità del contributo verrà individuata in base alla gravità della condizione di non autosufficienza e non autonomia della persona disabile, alle sue necessità assistenziali, sociali e relazionali.

Nella fase sperimentale il contributo giornaliero è fissato di norma in:

- o € 15,49
- o € 10,33 a fronte di situazioni di impegno assistenziale ridotto e nell'ambito di progetti assistenziali individualizzati che prevedono il ricorso anche ad altri servizi.

Art.8

Verifica della condizione economica

Il Consorzio per i Servizi Sociali potrà erogare l'Assegno di cura successivamente ad una verifica, effettuata dal Settore Attività Amministrativa, della condizione economica del nucleo familiare della persona con disabilità. Tale verifica verrà effettuata in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del soggetto beneficiario, calcolato secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Non dovrà essere superiore a ISEE €34.000.

Art.9

La revoca dell'assegno di cura

La revoca potrà essere attuata:

- a) su proposta dell'Unità di Valutazione Disabilità, previa verifica dell'attuazione del piano di assistenza
- b) d'ufficio qualora vengano meno i requisiti economici

La revoca potrà avvenire per:

- 1. palese violazione degli impegni previsti dal contratto
- 2. modifica della situazione economica del nucleo familiare o del disabile che vive solo
- 3. modifica della struttura della rete primaria

Art.10

Controlli

Il Consorzio per i Servizi Sociali svolgerà le funzioni di verifica riguardo alla modalità di realizzazione dei Piani assistenziali individuali, tramite l'Assistente Sociale Responsabile del caso e l'U.V.D., funzioni di controllo riguardo le condizioni economiche dei beneficiari, così come previsto all'art.4, comma7, del decreto legislativo n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni, tramite il Settore Attività Amministrative.